II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1407 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l'atto di adesione della Croazia ([1]), in particolare gli articoli 41 e 16, in combinato disposto con l'allegato IV, sezione 3, lettera a), punto 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione ([2]) reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione ([3]) ha determinato le eccedenze di zucchero accumulate in Croazia prima dell'adesione e che devono essere eliminate dal mercato dell'Unione a spese della Croazia secondo i termini fissati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2014 della Commissione ([4]).

(3) Con lettera del 19 maggio 2015 la Croazia ha informato la Commissione che, pur non mettendo in discussione l'obbligo di provvedere ad eliminare dal mercato entro il 30 settembre 2015 le eccedenze di zucchero determinate dalla Commissione, essa incontra difficoltà procedurali impreviste nell'attuazione dell'obbligo di costringere gli operatori interessati a eliminare tali eccedenze e che è necessario più tempo per superare tali difficoltà. È quindi opportuno prorogare di sei mesi i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([1]) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio in Croazia (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 80).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 272 del 13.9.2014, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è così modificato:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

2) l'articolo 10 è così modificato:

   a) la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

   b) la data «31 maggio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»;

3) l'articolo 11 è così modificato:

   a) al paragrafo 1, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;

   b) al paragrafo 2, quarto comma, la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

4) l'articolo 12 è così modificato:

   a) al paragrafo 1, la data «31 gennaio 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;

   b) il paragrafo 2 è così modificato:

      i) al primo comma, la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

      ii) al secondo comma, la data «31 maggio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»;

      iii) al terzo comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «30 settembre 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER